



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

**DIPARTIMENTO DELL'ISPettorato CENTRALE
DELLA TUTELA DELLA QUALITA' E DELLA
REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI**

**DIREZIONE GENERALE PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI
ORGANISMI DI CONTROLLO E CERTIFICAZIONE
E TUTELA DEL CONSUMATORE**

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 462, che all'articolo 10 ha previsto l'istituzione dell'Ispettorato Centrale Repressione Frodi presso il Ministero dell'Agricoltura e Foreste per l'esercizio, tra l'altro, delle funzioni inerenti alla prevenzione e repressione delle infrazioni nella preparazione e nel commercio dei prodotti agro-alimentari e delle sostanze di uso agrario e forestale;

VISTO il comma 1047 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il quale stabilisce che “le funzioni statali di vigilanza sull'attività di controllo degli organismi pubblici e privati nell'ambito dei regimi di produzioni agroalimentari di qualità registrata sono demandate all'Ispettorato centrale repressione frodi di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 462, che assume la denominazione di “Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari” e costituisce struttura dipartimentale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 105 - Regolamento recante organizzazione del ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'articolo 2, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che all'articolo 4 prevede il Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari – ICQRF e ne disciplina le funzioni, l'organizzazione strutturale e la ripartizione interna in Uffici centrali, Uffici territoriali e Laboratori;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “Modifiche al sistema penale” e sue successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI gli atti ed i provvedimenti con i quali l'ICQRF è stato volta per volta individuato quale autorità competente ad irrogare le sanzioni pecuniarie previste per le violazioni amministrative commesse nel settore agroalimentare e dei mezzi tecnici di produzione agricola;



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

**DIPARTIMENTO DELL'ISPettorato CENTRALE
DELLA TUTELA DELLA QUALITA' E DELLA
REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI**

**DIREZIONE GENERALE PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI
ORGANISMI DI CONTROLLO E CERTIFICAZIONE
E TUTELA DEL CONSUMATORE**

IL DIRETTORE GENERALE

VISTI i decreti con i quali, nel corso degli anni, i Direttori degli Uffici territoriali dell'ICQRF sono stati delegati all'emissione delle ordinanze-ingiunzione di pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie previste per le violazioni commesse nelle materie di competenza, con i criteri ed entro i limiti volta per volta indicati nei decreti medesimi;

VISTO, da ultimo, il decreto prot. n. 19602 del 16 ottobre 2014, con il quale – secondo i criteri ed entro i limiti ivi indicati – sono state dettate disposizioni in ordine alla ripartizione tra Amministrazione centrale ed Uffici territoriali dell'ICQRF della potestà ad emettere ordinanze-ingiunzioni di pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie previste per le violazioni per le quali la competenza sanzionatoria è attribuita all'ICQRF medesimo;

VISTO il Decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 145, recante “Disciplina dell’indicazione obbligatoria nell’etichetta della sede e dell’indirizzo dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento, ai sensi dell’art. 5 della legge 12 agosto 2016, n. 170 – Legge di delegazione europea 2015”;

RILEVATO che il citato decreto prevede norme sanzionatorie per la violazione delle disposizioni in esso contenute in materia di indicazione dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento sul preimballaggio, sull’etichetta o sui documenti commerciali dei prodotti alimentari preimballati, in ossequio alle disposizioni contenute nel Regolamento (UE) n. 1169/2011;

CONSIDERATO che l’articolo 6 del decreto dispone che l’autorità competente ad irrogare dette sanzioni è l’ICQRF;

TENUTO CONTO della particolare rilevanza della materia relativa alla chiarezza ed alla completezza delle indicazioni contenute nel sistema di etichettatura e presentazione dei prodotti alimentari, in linea anche con le disposizioni dirette alla salvaguardia degli interessi dei consumatori ad una corretta ed esauriente informazione;



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

**DIPARTIMENTO DELL'ISPettorato CENTRALE
DELLA TUTELA DELLA QUALITÀ E DELLA
REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI**

**DIREZIONE GENERALE PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI
ORGANISMI DI CONTROLLO E CERTIFICAZIONE
E TUTELA DEL CONSUMATORE**

IL DIRETTORE GENERALE

RITENUTO necessario, al fine di assicurare un'adeguata risposta alle aspettative di tutela del consumatore in materia di informazione sugli alimenti ed un'effettiva incisività all'azione sanzionatoria di competenza dell'ICQRF, emanare disposizioni operative in merito all'espletamento dell'attività sanzionatoria di cui al Decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 145,

DECRETA

Articolo unico

I Direttori degli Uffici territoriali dell'ICQRF sono delegati all'emissione delle ordinanze-ingiunzione di pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal Decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 145, relativamente agli illeciti commessi nell'ambito della rispettiva circoscrizione territoriale di competenza, quale risultante dall'elenco allegato, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Restano invariate tutte le altre disposizioni contenute nel precedente decreto prot. n. 19602 del 16 ottobre 2014.

Il presente decreto sarà pubblicato, ai sensi dell'art. 32 della legge n. 69/2009, sul sito *internet* del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Roma, lì

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Roberto Tomasello
(firmato digitalmente ai sensi del CAD)



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

**DIPARTIMENTO DELL'ISPettorato CENTRALE
DELLA TUTELA DELLA QUALITA' E DELLA
REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI**

**DIREZIONE GENERALE PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI
ORGANISMI DI CONTROLLO E CERTIFICAZIONE
E TUTELA DEL CONSUMATORE**

IL DIRETTORE GENERALE

**CIRCOSCRIZIONI TERRITORIALI DI COMPETENZA
DEGLI UFFICI TERRITORIALI
DEL DIPARTIMENTO DELL'ISPettorato CENTRALE
DELLA TUTELA DELLA QUALITA' E DELLA
REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI**

- Ufficio ICQRF Nord-Ovest, con sede a Torino: Regioni Piemonte, Valle d'Aosta e Liguria;
- Ufficio ICQRF Lombardia, con sede a Milano: Regione Lombardia;
- Ufficio ICQRF Nord-Est, con sede a Conegliano Veneto: Regioni Veneto, Trentino-Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia;
- Ufficio ICQRF Emilia-Romagna e Marche, con sede a Bologna: Regioni Emilia-Romagna e Marche;
- Ufficio ICQRF Toscana e Umbria, con sede a Firenze: Regioni Toscana ed Umbria;
- Ufficio ICQRF Italia centrale, con sede a Roma: Regioni Lazio ed Abruzzo;
- Ufficio ICQRF Italia meridionale, con sede a Napoli: Regioni Campania e Calabria;
- Ufficio ICQRF Italia sud-est, con sede a Bari: Regioni Puglia, Molise e Basilicata;
- Ufficio ICQRF Sicilia, con sede a Palermo: Regione Sicilia;
- Ufficio ICQRF Sardegna, con sede a Cagliari: Regione Sardegna.